

## **ASL e contratto di somministrazione di personale.**

L'articolo 1, comma 2 del DLGS 276/2003 espressamente esclude la pubblica amministrazione dalla sfera di applicazione della riforma Biagi.

L'articolo 86, comma 9 prevede però espressamente l'applicabilità alle pubbliche amministrazioni e quindi anche a quelle del comparto sanità della sola disciplina della somministrazione di lavoro a tempo determinato.

La disciplina di questa materia è anche contenuta all'articolo 32 del CCNL del Comparto Sanità.

Per quanto riguarda il rapporto tra azienda sanitaria e aziende somministratrici di lavoro, qualora il contratto di somministrazione superi la soglia comunitaria di cui all'articolo 1, comma 3 del DLGS n. 157/1992, andranno applicate le norme dell'evidenza pubblica. Si ritiene però che, anche per quelli sotto soglia, debbano rispettarsi almeno i principi fondamentali del Trattato istitutivo della Comunità Europea ispirati alla parcondicio ed alla concorrenza fra i soggetti interessati all'aggiudicazione del contratto.

Per quanto riguarda invece il personale infermieristico, si ricorda che il DPR 18 ottobre 2004 n.334, in attuazione della legge n. 189/2002, ha previsto all'articolo 37 comma 21 che la richiesta di nulla osta al lavoro competente sportello unico per l'immigrazione, possa essere inoltrata per gli infermieri anche da agenzie di somministrazione di lavoro.